

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3010

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

di concerto col Ministro per le politiche comunitarie

(BUTTIGLIONE)

col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

col Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

col Ministro della salute

(SIRCHIA)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2004

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	7
Allegato	»	8
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto-legge è inteso a disciplinare questioni urgenti relative alle denominazioni di vendita di prodotti agroalimentari (latte fresco e passata di pomodoro in particolare) che, a seguito della non perfetta aderenza con la normativa comunitaria e per assenza di norme a tutela della reciprocità, stanno causando situazioni di grave tensione commerciale a discapito anche del consumatore.

Per quanto riguarda il latte, con la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, l'Unione europea (UE) ha definito le regole per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tali materie.

L'articolo 5, comma 1, della direttiva, in particolare, specifica che la denominazione di vendita di un prodotto alimentare è quella prevista per tale prodotto dalle disposizioni comunitarie ad esso applicabili e che, in mancanza di disposizioni comunitarie, la denominazione di vendita è quella prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale si effettua la vendita al consumatore finale o alle collettività; prosegue l'articolo 5 che è parimenti autorizzata l'utilizzazione, nello Stato membro di commercializzazione, della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di produzione.

Tali principi sono stati recepiti in via generale nell'ambito dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 68.

Le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1989, n. 169, non sono normate a livello comunitario e pertanto sono disciplinate dalle disposizioni dello Stato italiano.

La citata legge n. 169 del 1989, nel prevedere tali denominazioni, ha definito i requisiti che il latte fresco deve avere per usufruire di tale denominazione di vendita, prevedendo tuttavia, all'articolo 2, una procedura di autorizzazione di altri trattamenti in funzione dell'immissione nel mercato del latte alimentare.

Tale previsione è stata nel tempo superata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento per l'attuazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, il quale ha previsto i requisiti per l'immissione in commercio del latte alimentare.

Il sovrapporsi nel tempo di denominazioni di vendita derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della citata legge n. 169 del 1989 ha determinato una situazione di incertezza anche nell'applicazione della normativa di esecuzione delle citate direttive, le quali di fatto hanno superato il sistema autorizzativo previsto nel 1989 per l'immissione in commercio del latte alimentare.

L'introduzione nel mercato di latte alimentare prodotto con tecnologie nuove, a cominciare dalla microfiltrazione, ha acuito la necessità di riportare chiarezza nelle denominazioni di vendita, garantendo altresì la libera circolazione nel territorio nazionale delle produzioni comunitarie che presentano

le medesime caratteristiche richieste dalla normativa italiana.

La questione assume carattere di urgenza alla luce del notevole contenzioso instauratosi anche a livello comunitario; la modalità applicativa sinora adottata a livello nazionale è stata riconosciuta, con sentenza del 13 novembre 2003 della Corte di giustizia - procedimento C-294/01, non conforme all'ordinamento comunitario in quanto può limitare l'introduzione sul mercato nazionale di prodotti comunitari attraverso la fissazione di una durata eccessivamente limitata o altre prescrizioni tecniche non giustificate dalla normativa in materia.

A ciò si aggiungono le problematiche connesse alla importazione, da parte di Paesi extra UE, di prodotti aventi denominazioni di vendita non vietate in sede comunitaria, quindi opponibili anche ai prodotti commercializzati in Italia.

Per adeguare la normativa nazionale ai principi sopra richiamati il decreto dispone quindi che:

le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54;

la denominazione di vendita di qualsiasi altro tipo di latte ammesso al consumo umano è quella di «latte», con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato;

al fine di garantire la più ampia tutela del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti identificati a livello nazionale con la stessa denominazione di vendita;

sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169, essendo superato, per effetto del recepimento delle direttive operate con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, il meccanismo autorizzatorio previsto dalla predetta legge.

La disciplina sanzionatoria relativa alle disposizioni dell'articolo 1 rientra in quanto già previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1992, e successive modificazioni, in particolare dall'articolo 18.

Per quanto riguarda la passata di pomodoro (comma 3), i prodotti che si ottengono in Italia dalla trasformazione del pomodoro sono principalmente:

polpa, ottenuta pelando il pomodoro, tagliandolo a cubetti di varie misure ed aggiungendo succo di pomodoro;

pelati, ottenuti pelando i pomodori, lasciandoli interi ed aggiungendo succo di pomodoro;

concentrato, ottenuto dopo aver evaporato in varia misura il succo di pomodoro.

Questi sono anche i soli prodotti esattamente definiti e regolamentati a livello comunitario e nazionale.

Di fatto, c'è un prodotto (la passata di pomodoro) che pur con volumi molto importanti non è chiaramente definito ed identificato anche se risulta il prodotto in pratica più usato nella cucina italiana: è l'unico non definito per legge; manca cioè una precisa definizione della passata, che può invece essere ricondotta a «denominazione di vendita» ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva 2000/13/CE.

Nel tempo, molte aziende sono ricorse alla diluizione del concentrato di pomodoro aggiungendo acqua, tagliandolo poi con succo fresco di pomodoro e ottenendo così un prodotto di pari concentrazione della vera «passata di pomodoro», ma con caratteristiche organolettiche assolutamente diverse: colore diverso, sapore di cotto, eccetera.

Questo sistema produttivo da un lato non tutela il consumatore che acquista un prodotto con qualità organolettiche totalmente diverse, dall'altro causa un danno per l'economia nazionale, in quanto collegato alla importazione di concentrato cinese. Il dato inequivocabile, infatti, è che da qualche anno il concentrato di pomodoro massicciamente importato è di provenienza prevalentemente cinese, utilizzato anche per la produzione della passata; tanto che il nostro Paese è diventato il primo importatore di concentrati cinesi dell'UE. Il fenomeno è di grande rilevanza; tra giugno 2002 e giugno 2003 ne sono stati importati circa 1.650.000 quintali, equivalenti a 14 milioni di quintali di pomodoro fresco. Tale quantità si avvicina ad un terzo del pomodoro italiano.

È di tutta evidenza che occorre mettere in condizione il consumatore di poter scegliere il prodotto senza che egli sia sviato nel considerare «passata di pomodoro», che nella comune accezione è appunto quella ricavata dal prodotto fresco, un prodotto che invece non è ottenuto dal fresco.

Il comma 3 pertanto prevede che la denominazione di vendita «passata di pomodoro» identifichi solo il prodotto ottenuto esclusivamente dalla spremitura diretta del pomodoro fresco, demandando ad un decreto interministeriale la determinazione dei requisiti minimi del prodotto e ad altro decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti.

Per assicurare il rispetto della normativa comunitaria i predetti decreti saranno oggetto di comunicazione alla Commissione europea.

L'articolo 2, al comma 1, prevede la previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nei provvedimenti relativi a norme tecniche e operative adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,

n. 428, in materia di politica agricola comune.

Al comma 2 viene stabilito che, al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale anche limitando l'ammontare complessivo del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse. Tali limiti sono previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 23 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al 70 per cento del quantitativo effettivamente prodotto.

La norma è urgente, da un lato, per consentire con immediatezza alle imprese agricole che tendono a «splafonare» di poter rientrare nei limiti produttivi, dall'altro, per evitare il depauperamento della capacità produttiva delle regioni marginali.

Con il comma 3 si tende anzitutto a salvaguardare il principio fondamentale introdotto dal citato decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, vale a dire quello del versamento mensile del prelievo dovuto, vero e proprio caposaldo della riforma normativa delle quote latte, finalizzato a garantire le disponibilità di cassa per la corresponsione del prelievo alla UE. La norma non arreca pregiudizi in termini di fabbisogno di cassa, in quanto il minor introito connesso ai mancati versamenti mensili si è di fatto già verificato nel momento in cui i produttori, che hanno ottenuto una sospensiva del prelievo da parte dei tribunali, non hanno eseguito i versamenti dovuti.

Va considerato inoltre che non è possibile imputare ai produttori, ancorché non abbiano

eseguito i versamenti mensili, un prelievo superiore a quello effettivamente dovuto dagli stessi in ragione dei propri esuberi produttivi individuali, in quanto l'articolo 13 del citato regolamento (CE) n. 1788/2003 (che ha sostituito l'articolo 8 dell'abrogato regolamento (CE) n. 3950/92) dispone appunto la restituzione ai produttori del prelievo in eccesso.

Pertanto, una imputazione a tali produttori superiore a quanto dovuto provocherebbe da parte degli stessi una inevitabile reazione, che si tradurrebbe in volume di contenzioso tale da compromettere realmente l'efficacia della legge di riforma.

Ciò premesso, a sostegno della disposizione introdotta militano ulteriori importanti considerazioni:

imputare anche il prelievo in eccesso ai produttori che non hanno effettuato i versamenti mensili significherebbe poi comunque doverlo restituire, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1788/2003, con un ulteriore costo amministrativo connesso al procedimento di restituzione;

la disposizione non pregiudica l'irrogazione, da parte delle regioni e province autonome, delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 49 del 2003, qualora dovute.

Si tratta, in ultima analisi, di tutelare appieno l'efficacia complessiva della normativa di cui al decreto-legge n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, i cui positivi effetti in termini di «rientro nelle regole» del settore latte italiano sono oggettivamente percettibili; basta considerare, infatti, che il deterrente preventivo agli esuberi produttivi introdotto dalla normativa stessa con il versamento mensile ha portato, nell'ultima campagna, ad una riduzione della produzione nazionale in esubero di circa 150.000 tonnellate, che in termini finanziari corrisponde a circa 50 milioni di euro in meno da versare alla UE. Va altresì conside-

rato che il numero dei produttori in esubero che dovranno versare il prelievo supplementare risulterebbe ridotto, in base ai primi dati disponibili, a meno di 2.000 unità, rispetto ai circa 12.500 della campagna precedente, su una popolazione complessiva di oltre 53.000 produttori.

L'articolo 3 introduce misure urgenti a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, relativo ai Fondi strutturali.

La decisione n. 1999/502/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, ha inserito la regione Molise tra quelle in fuoriuscita dall'obiettivo 1 dei Fondi strutturali relativi alla programmazione 2000-2006.

Per ragioni inerenti ai limiti propri della programmazione strutturale, la Commissione europea ha messo a disposizione della regione Molise esigui stanziamenti, che sono stati utilizzati per iniziative diverse da quelle inerenti alla flotta, in quanto nella precedente programmazione (considerato che la regione Molise faceva parte dell'obiettivo 1) tale misura era di competenza statale. Con la fuoriuscita dall'obiettivo 1 e in assenza di specifiche risorse per il *Phasing out*, allo stato attuale la flotta da pesca molisana ed i relativi equipaggi, diversamente da quanto accade in tutte le altre marinerie italiane, non beneficiano di alcun finanziamento statale per interventi di ristrutturazione delle imbarcazioni e di natura socio-economica, nonché per le connesse misure sociali previste dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, fatta eccezione per le misure di prepensionamento.

L'articolo 3 autorizza, pertanto, il Ministero delle politiche agricole e forestali a concedere finanziamenti alle istanze sopradescritte, indicando i mezzi di copertura dell'onere finanziario occorrente per la realizzazione di tale misura.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 del decreto-legge disciplina le denominazioni di vendita di prodotti agroalimentari, latte fresco e passata di pomodoro in particolare.

La norma ha carattere definitorio e non reca oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 2 reca norme per l'attuazione delle misure comunitarie in agricoltura (comma 1) e per la disciplina della percentuale di vendite di quote al di fuori delle regioni quando tali vendite comportano l'abbassamento della quota regionale oltre il 70 per cento (comma 2). Anche il comma 3 non reca oneri a carico del bilancio dello Stato trattandosi di una norma di regolazione interna tra AGEA e produttori nell'ambito dell'ammontare dei prelievi dovuti all'Unione europea.

Le norme hanno carattere ordinamentale e non recano oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 3 introduce misure urgenti a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, in connessione con la decisione n. 1999/502/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che ha inserito la regione Molise tra quelle in fuoriuscita dall'obiettivo 1 dei Fondi strutturali relativi alla programmazione 2000- 2006. Viene pertanto autorizzato il Ministero delle politiche agricole e forestali a concedere finanziamenti alle istanze socio-economiche della regione.

L'onere finanziario occorrente per la realizzazione di tale misura è stabilito in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 e la relativa copertura è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, relativamente all'attuazione della definizione dell'imprenditore ittico.

Inoltre, al fine di rendere pienamente operativa l'attuazione del citato decreto legislativo n. 226 del 2001, a decorrere dall'anno 2004, si provvede a rideterminare, sempre nell'ambito delle dotazioni di spesa ivi presenti, la ripartizione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 10, comma 1, del decreto legislativo stesso.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 29 dicembre 1990, n. 428

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appar-
tenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria
per il 1990)**

... *Omissis* ...

Art. 4.

(Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione)

1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988 n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

2 Il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, è autorizzato ad apportare agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunità economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle.

3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale.

... *Omissis* ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 147 del 25 giugno 2004*

Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di etichettatura e presentazione di alcuni prodotti agroalimentari, non disciplinati dalla normativa comunitaria, al fine di garantire la più ampia tutela del consumatore assicurandone la corretta e trasparente informazione in un quadro di compatibilità con l'ordinamento comunitario, nonché di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca, nel rispetto di quanto normativamente previsto nei rapporti tra Stato e regioni;

Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, recepita con la legge 21 giugno 1986, n. 317, e con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, delle attività produttive, della salute e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Denominazioni di vendita nazionali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le denominazioni di vendita «latte fresco pastorizzato» e «latte fresco pastorizzato di alta qualità», da riportare nella etichettatura del latte vaccino destinato al consumo umano, sono esclusivamente riservate al latte prodotto conformemente all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1989, n. 169, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

2. La denominazione di vendita del latte ottenuto con i trattamenti autorizzati, anche prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 169 del 1989, in relazione all'evoluzione tecnologica è quella di «latte» con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato.

3. La denominazione di vendita «passata di pomodoro», da riportare nella etichettatura del prodotto derivante dalla trasformazione del pomodoro, è riservata al prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le ulteriori caratteristiche del suddetto prodotto ed in particolare la sua composizione e le altre modalità di produzione, nonchè individuati, tra quelli già previsti dalla legislazione vigente, i metodi ufficiali di analisi e le modalità relative ai controlli.

4. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura del luogo di origine o di provenienza dei prodotti di cui ai commi 1 e 3.

5. Al fine di assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non può essere usata quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dai prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 5, si applicano le disposizioni previste all'articolo 4, commi 1-*ter* e 1-*quater*, del citato decreto legislativo n. 109 del 1992. La documentazione deve essere trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero delle politiche agricole e forestali, i quali, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, possono autorizzare l'uso della denominazione o, con il medesimo provvedimento, stabilire eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di utilizzazione.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 3 maggio 1989, n. 169.

8. Per i prodotti di cui ai commi 2 e 3, le produzioni, le confezioni, gli imballaggi e le etichette conformi alle previgenti disposizioni possono essere utilizzati per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario)

1. Ferme restando le attribuzioni delle regioni e delle province autonome in materia di agricoltura, all'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «adotta, con proprio decreto,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) dopo le parole: «provvedimenti amministrativi», sono inserite le seguenti: «relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza».

2. Al fine di mantenere l'equilibrio produttivo nazionale e coerentemente con la quota produttiva assegnata dall'Unione europea, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, possono essere modificati i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, quali previsti dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, in caso di riduzione del bacino regionale fino al settanta per cento del quantitativo effettivamente prodotto.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola con i versamenti è restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti

superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA procede ad annullare il prelievo imputato in eccesso ai produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti mensili, applicando i criteri di priorità previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto-legge.

Art. 3.

(Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1)

1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, ed il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, anche in coerenza con quanto assunto con la decisione in data 31 marzo 2004 del Comitato di sorveglianza del Quadro comunitario di sostegno, in ordine al finanziamento con risorse nazionali gestite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, in particolare per gli interventi riguardanti la flotta di pesca della regione Molise e le connesse misure socio-economiche, ad esclusione di quelle afferenti il prepensionamento, ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CE) n. 2792/1999, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali, relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle regioni in regime di fuoriuscita transitoria dall'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce, d'intesa con la regione Molise, le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

4. A decorrere dall'anno 2004, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, al netto delle risorse finanziarie di cui al medesimo comma, è così rideterminata: quanto a euro 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del citato decreto e quanto a euro 2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3 del medesimo decreto.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI – ALEMANNI – BUTTIGLIONE – LA LOGGIA – MARZANO – SIRCHIA – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

